

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

03 Mar 2017

Asilo e immigrazione, il governo accelera in soccorso dei Comuni

di Mimma Amoroso

Il decreto legge sull'immigrazione tante volte annunciato dal Governo (delibera in Consiglio dei ministri del 10 febbraio, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio n. 40), e di cui i ministri Minniti e Orlando hanno anticipato in diverse occasioni i cui contenuti essenziali, dovrebbe migliorare la gestione del fenomeno da una parte accelerando i procedimenti in materia di protezione internazionale, dall'altra contrastando più efficacemente l'immigrazione illegale.

I tempi

Pur avendo la norma diversi aspetti positivi, i punti critici non mancano.

Sulla tempestività del provvedimento, innanzitutto. Vista la dimensione dei flussi migratori che interessano l'Italia e la lentezza della definizione (anche giurisdizionale) delle domande di asilo e di esecuzione effettiva dei provvedimenti di espulsione per chi non ha diritto a rimanere sul territorio italiano, sarebbe stato necessario adottare le nuove norme almeno lo scorso anno. Come accaduto in altri Paesi europei.

Si consideri, inoltre, che tutte le misure adottate in materia giurisdizionale dovranno attendere almeno 180 giorni per essere efficaci e quindi gli effetti della riforma non potranno essere valutati prima del prossimo anno.

I «tribunali speciali»

Una delle disposizioni sulle quali si ripone grande fiducia rispetto all'accelerazione della definizione delle controversie giurisdizionali, è quella che istituisce sezioni specializzate presso i tribunali ordinari facenti capo a 14 Comuni capoluogo.

Su queste sezioni convergerà la competenza per le controversie riguardanti:

- a) il soggiorno o allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
- b) il riconoscimento della protezione internazionale, il trattenimento di richiedenti asilo nei centri per l'espulsione o il rilascio di permesso per motivi umanitari su richiesta della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione;
- c) il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare (i cui termini del procedimento vengono ridotti da 180 e 90 giorni) e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- d) l'accertamento dell'apolidia.

Sarà poi interessante valutare in fase applicativa gli effetti della previsione che introduce il principio di attrazione in capo alla sezione specializzata anche delle controversie che presentano «ragioni di connessione» con quelle principali ed esaminare la casistica possibile.

La sezione specializzata delibera in composizione monocratica. Questo significa, dunque, che se alle sezioni saranno assegnati un congruo numero di magistrati, sarà davvero possibile accelerare i tempi di definizione delle controversie, specie se si considera che in alcuni casi il giudice potrà decidere in camera di consiglio.

L'individuazione del giudice competente avverrà in base al luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (il diniego al ricongiungimento familiare deciso dal Prefetto di Grosseto e da quello di Perugia, per esempio, saranno esaminati dal giudice della sezione specializzata di Firenze).

I problema dei «fuori sede»

A tale principio, che trova una sua più che comprensibile ragione di razionalizzazione, è stata posta un'importante eccezione – a prima vista negativa per i richiedenti asilo che si trovano in accoglienza in una struttura dello Sprar o in un centro per il trattenimento, per i quali la competenza è determinata in base al luogo in cui si trova la struttura di accoglienza.

Pur comprendendo l'intento di avvicinare al ricorrente la sede del tribunale competente a giudicare il ricorso, esistono risvolti negativi. Infatti, poiché la rete dei posti Sprar è gestita a livello nazionale, può accadere che la domanda di asilo venga esaminata dalla Commissione territoriale di Ancona e che il richiedente sia accolto in una struttura Sprar in Campania. In tal caso, atteso che il giudizio si svolge in camera di consiglio e che solo in via eventuale può essere disposta l'audizione del ricorrente, come può l'amministrazione (commissione territoriale di Ancona) stare in giudizio tramite propri funzionari a Napoli? Difficile immaginare che si rendano disponibili i funzionari della commissione di Napoli!

Inoltre, in tal modo, considerato che la gran parte dei ricorsi è proposta da persone in accoglienza, paradossalmente si può verificare che ogni sezione specializzata possa dover esaminare provvedimenti emessi da qualunque commissione territoriale. Il che può apparire positivo da un lato, perché offre al giudice un'ampia panoramica delle modalità di valutazione delle istanze di asilo, ma dall'altro allontana il giudice dall'autorità amministrativa, impedendo qualunque possibilità di instaurare buone prassi per l'esame compiuto delle controversie.

I richiedenti asilo

Diverse le novità che riguardano i richiedenti asilo:

- la notifica di provvedimenti e degli atti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale;
- l'audizione dinanzi alla commissione territoriale con l'introduzione dell'obbligo di videoregistrazione e trascrizione del colloquio in lingua italiana;
- la modifica del procedimento giurisdizionale.

Per quel che concerne la notifica degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, le nuove disposizioni sollevano le Questure dall'onere di procedere alla notifica dei provvedimenti, attività che sino a ora ha determinato gravi ritardi nella conclusione dei procedimenti: ora sarà possibile effettuare le notifiche a mezzo posta o presso il centro di accoglienza tramite il gestore che a tal fine diventa (addirittura) pubblico ufficiale.

Il colloquio in commissione

Il colloquio delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale viene riformato introducendo la registrazione audiovisiva e la trascrizione dell'audizione. In tal modo si intende mettere la registrazione a disposizione dell'eventuale giudice che dovesse esaminare il ricorso avverso il diniego della protezione ed evitare che il racconto delle vicende che dovrebbero portare alla concessione di una forma di protezione sia «modificato» dallo stesso ricorrente.

In linea di principio l'intento è pienamente condivisibile, ma si hanno forti perplessità sulla fattibilità tecnologica di quanto previsto, considerato che il colloquio si svolge con l'ausilio di interpreti i quali non necessariamente parlano un buon italiano e quindi la trascrizione del colloquio potrebbe risultare fortemente viziata da errori ed essere incomprensibile.

Infine, il procedimento giurisdizionale viene semplificato in quanto il primo grado è deciso in camera di consiglio con la comparizione delle parti solo eventuale, la conclusione del procedimento deve avvenire entro 4 mesi e non è più consentito l'appello, ma solo il ricorso in Cassazione.

Su questo aspetto non si può che convenire con il legislatore e sperare che si azzeri il carico di ricorsi pendenti che si sono venuti a creare sino a ora, ove alcune udienze anche d'Appello sono fissate al 2018! Si consideri, infatti, che la conseguenza di questi rinvii così lontani determina la prosecuzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri e, quindi, il blocco del turn over e in relazione a questo aspetto – che al momento è un grosso problema - non è stato previsto alcun

piano di rientro dell'arretrato.

Attività di utilità sociale

Il decreto legge 13/2017 dà la possibilità di coinvolgere i richiedenti asilo in attività di utilità sociale, su base volontaria. Come già accaduto in alcune parti del Paese. È attribuito ai prefetti, d'intesa con i Comuni, il compito di promuovere iniziative utili a individuare possibili attività in favore delle collettività locali nelle quali coinvolgere i richiedenti asilo e a promuovere la diffusione di buone prassi.

Ciò potrebbe ridurre il sentimento ostile sempre più spesso registrato tra i cittadini italiani rispetto all'inattività dei richiedenti asilo durante il periodo che trascorrono nei centri di accoglienza, ma anche favorire il processo di integrazione accelerando l'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento sociale.

L'identificazione e il rimpatrio

Sull'identificazione dei migranti che giungono irregolarmente sul nostro territorio (compresi quelli soccorsi in mare) viene sistematizzato nell'ordinamento il «metodo hotspot» previsto dall'agenda europea in materia di immigrazione. Sono stati regolati, quindi, i punti di crisi dove svolgere le procedure di identificazione dei migranti prima della loro sistemazione nei centri per richiedenti asilo o nei centri per il rimpatrio.

Uno degli aspetti su cui il ministro Minniti ha puntato fortemente, infine, è l'effettiva esecuzione delle espulsioni, per la quale occorrono non solo gli accordi con i Paesi terzi di appartenenza dei destinatari dei provvedimenti di espulsione, ma anche un adeguato numero di posti nei centri di trattenimento (ribattezzati centri di permanenza per il rimpatrio), che in questo momento sono davvero molto pochi. Il decreto legge stabilisce l'ampliamento della rete dei centri (il ministro ha parlato di un centro in ogni Regione) da individuare in aree possibilmente lontane dai centri abitati e vicine agli aeroporti, e attrezzati in modo da assicurare l'assoluto rispetto della dignità della persona.

Saranno disponibili le Regioni a individuare strutture da adattare a centri per il rimpatrio in tempi non biblici? basterà ciò ad aumentare il numero di persone rimpatriate?